

SOCIETA` CONTROLLATE E SOCIETA` COLLEGATE

1. Sono considerate societa` controllate:

- 1) le societa` in cui un'altra societa` dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le societa` in cui un'altra societa` dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le societa` che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa` in virtu` di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa` controllate, a societa` fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le societa` sulla quali un'altra societa` esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo` essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa` ha azioni quotate in borsa. (1)

-----

(1) N. Redaz. - Articolo cosi` modificato dall'art. 1 del D.lgs. 09.04.91, n. 127.